



Periodico degli Enti Bilaterali Edili Cremonesi  
Cassa Edile Cremona – Via Aporti, 26 - 26100 Cremona  
Spedizione in abbonamento postale  
Aut. Trib. di Cremona n. 391 del 17/09/03

**EDILIZIA**  
**PROGRESSO**

Notiziario degli Enti  
Bilaterali Edili Cremonesi

## Circolare n° 198

Cremona, 9 gennaio 2009

A TUTTE LE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' EDILE ED AFFINE NELLA PROVINCIA DI CREMONA  
LORO SEDI

### IMPORTANTISSIMA

Oggetto:

1. Percentuale contributiva in applicazione dal 1° Gennaio 2009
2. Riattivazione delle posizioni per imprese in precedenza iscritte e inadempienti
3. Formazione d'ingresso "16 ore"
4. **CIG apprendisti nel caso di interruzione lavorativa a causa di eventi meteorologici**

### 1) Percentuale contributiva in applicazione dal 1° Gennaio 2009

La presente per comunicare che l'ANCE Cremona e le OO.SS. FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FeNEAL-UIL territoriali preso atto dell'esigenza di operare una migliore razionalizzazione gestionale tra i diversi Fondi della Cassa Edile di Cremona hanno convenuto e stabilito, con accordo siglato in data 10 Dicembre 2008, di fissare a decorrere dal 01 Gennaio 2009 il valore percentuale del contributo da versare alla Cassa Edile della Provincia di Cremona nella misura del 2,90% complessivo di cui 2,42% a carico dei datori di lavoro e 0,48% a carico degli operai, secondo le modalità di cui all'art.13 del C.C.P.L. del 01 Ottobre 2006.

<u>CONTRIBUTO</u>	%	di cui	carico datore di lavoro	carico lavoratore
Cassa Edile	2,900		2,420	0,480
Scuola Edile	1,000		1,000	
C.P.T.	0,300		0,300	
R.L.S.T.	0,225		0,225	
Fondo malattia	0,750		0,750	
Osservatorio territoriale	0,020		0,020	
Contributo di settore	0,205		0,205	
Indennità di trasporto	0,800		0,800	
Indumenti di lavoro	0,350		0,350	
Fondo Previdenza Comp.	0,050		0,050	
Fondo fallimento	0,100			0,100
<u>QUOTE ADESIONE CONTRATTO</u>				
Q.A.C. provinciale	1,860		0,930	0,930
Q.A.C. nazionale	0,440		0,220	0,220
<u>ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE</u>				
A.P.E.	3,600		3,600	
	-----		-----	-----
<b>TOTALE</b>	<b>12,600</b>	<b>di cui</b>	<b>10,870</b>	<b>1,730</b>

Per le indicazioni sopra esposte il valore percentuale da applicare per il corretto calcolo della contribuzione da versare alla Cassa Edile, sui periodi retributivi conteggiati da Gennaio 2009, risulta essere complessivamente pari al **12,60%**.

## **2) Riattivazione delle posizioni per imprese in precedenza iscritte e inadempienti**

Si comunica che la riapertura della posizione presso la scrivente Cassa Edile per una Impresa già in precedenza iscritta, successivamente sospesa, e risultata INADEMPIENTE, con un debito contributivo superiore a € 100,00 nei confronti dell'Ente, avverrà solo a copertura della situazione debitoria pregressa.

## **3) Formazione d'ingresso "16 ore"**

Secondo quanto disposto dalle norme contrattuali inerenti la "formazione professionale" l'impresa che procede ad una nuova assunzione (apprendisti esclusi \*), dovrà, almeno **tre giorni** prima dell'ingresso in cantiere, ovvero dell'inizio effettivo del lavoro:

1. Inviare via fax la **COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE** (vd modello scaricabile dal ns. sito [www.cassaedilecremona.it](http://www.cassaedilecremona.it)) con anticipo di almeno tre giorni alla **Cassa Edile della provincia di Cremona** (fax: **0372 / 411744**) e per conoscenza alla **Scuola Edile Cremonese** (fax: **0372 / 560933** – [info@scuolaedilecr.it](mailto:info@scuolaedilecr.it))
2. Scegliere una edizione di corso tra quelle indicate sul calendario diffuso dalla **Scuola Edile Cremonese** (vedi sito della Scuola Edile Cremonese: [www.scuolaedilecr.it](http://www.scuolaedilecr.it))
3. Richiedere al lavoratore di frequentare il corso presso la Scuola Edile nella data scelta, consegnandogli la **COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE** e la **SCHEDA INFORMATIVA**

In questo arco temporale, il soggetto in ingresso riceverà una formazione minima preventiva **GRATUITA** di **16 ore**, sia sui temi professionali (lavoro in cantiere), che su quelli della sicurezza (lavoro in sicurezza).

L'azione di formazione preventiva decorre dal **1° gennaio 2009**, ed avrà carattere sperimentale sino al 2011.

(\*) Per gli APPRENDISTI le 16 ore vengono ricomprese nelle 24 previste dall'art.92 purché effettuate presso la Scuola Edile

La Scuola Edile Cremonese comunica che i corsi formativi previsti, generalmente il giovedì e venerdì (vedi calendario su sito Scuola edile [www.scuolaedilecr.it](http://www.scuolaedilecr.it)), saranno attivati con almeno due partecipanti e che le domande dovranno pervenire entro le ore 16.30 del giorno precedente l'avvio del corso.

## **4) CIG apprendisti nel caso di interruzione lavorativa a causa di eventi meteorologici**

Con effetto dal 1° Gennaio 2009 (allegato 33 al C.C.N.L. 18 giugno 2008) gli apprendisti potranno beneficiare di un trattamento economico (analogo alla Cassa Integrazione Guadagni INPS) nel caso di interruzione lavorativa a causa di eventi meteorologici, per un massimo di 150 ore l'anno, con una copertura dell' 80% della retribuzione percepita dagli apprendisti stessi.

Le sole imprese che occupano lavoratori apprendisti pertanto sono tenute al versamento, per gli apprendisti in forza, ad un contributo aggiuntivo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dall'apprendista.

Tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda, alla stessa Cassa Edile.

Le condizioni per l'erogazione della prestazione sono:

- sospensione o riduzione dell'attività lavorativa riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile;
- esposizione in denuncia mensile dei lavoratori delle ore CIG dell'apprendista;
- regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto della liquidazione della domanda di prestazione.

La domanda di rimborso per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.

Si precisa che :

1. L'imponibile su cui va calcolato il contributo sulla retribuzione degli apprendisti è quello valevole agli effetti delle altre contribuzioni dovute per gli apprendisti stessi alla Cassa Edile.

2. Le ore integrabili sono quelle indicate nell'autorizzazione Inps, tenendo comunque presente che l'integrazione aziendale compete agli apprendisti solo in caso di perdita di un'intera giornata di lavoro.

Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta di rimborso dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento.

In tal caso l'impresa dovrà comprovare l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

3. La retribuzione da prendere a riferimento per il rimborso è, nella misura dell'80%, quella persa dall'apprendista, comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti inviamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Geom. Galligani Fabio